

Associazione CASA MADONNINA DEI CEDRI-APS

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 03/10/2023

Il giorno 03/10/2023 alle ore 17.00, si è riunita a Legnano (MI), presso lo Studio Picozzi Commercialisti Associati l'assemblea straordinaria dell'Associazione Casa Madonnina Dei Cedri, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno.

- 1) Ricezione lettera da RUNTS che richiede modifiche statutarie ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- 2) Conseguente adozione di un nuovo statuto sociale in conformità alle nuove disposizioni legislative;

Assume la presidenza la Presidente dell'associazione, Signora Mirka Bigatti, che chiama a svolgere funzioni di segretario verbalizzante il Signor Ellis Bottazzo.

La presidente, rilevato che l'assemblea è regolarmente convocata e costituita, essendo in seconda convocazione ma con modalità e maggioranze previste per l'assemblea ordinaria ex art. 101 comma 2 D.Lgs. 117/2017, giusto avviso inviato ai soci, chiede ed ottiene di poter discutere deliberare unitamente su tutti i punti all'ordine del giorno.

Ottenutane licenza il presidente informa l'assemblea che il RUNTS ha richiesto la modifica dei ns. articoli 7 e 12 con particolare riferimento alla procedura di ammissione soci e al diritto di voto dei minorenni.

Il presidente invita pertanto l'assemblea ad approvare un nuovo statuto associativo nella forma di Associazione di Promozione Sociale con le modifiche richieste, che viene integralmente letto, e a provvedere alla sua registrazione presso l'Agenzia

delle Entrate onde poter continuare ad operare ai sensi di legge senza soluzione di continuità di qui sino all'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Terminata la lettura, non essendo intervenute richieste di variazione, l'assemblea all'unanimità

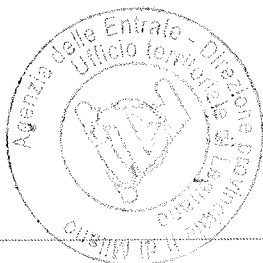
delibera

- di approvare le modifiche statutarie di adeguamento alle norme del Decreto Legislativo 117/2017 come proposte del presidente e, conseguentemente,
- di adottare il nuovo Statuto dell'Associazione che si allega al presente verbale;
- di incaricare la Presidente di provvedere alla registrazione del presente verbale;
- di procedere altresì alla notifica dello statuto al RUNTS e di effettuare tutte le altre comunicazioni ai sensi di legge.

Alle ore 17.30 l'assemblea viene sciolta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente:

Bigatti Mirka



Il Segretario:



Ellis Bottazzo

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
Ufficio territoriale di Legnano

Il presente atto è il
originale di quello registrato il 10/10/2023
n° 1167 3

La Funzionaria
Emanuela BOSCO
Firma su delega della Direzione provinciale
Laura Viazzi



La Funzionaria
Emanuela BOSCO
Firma su delega della Direzione provinciale
Laura Viazzi

CASA MADONNINA DEI CEDRI – APS

STATUTO

Art. 1

È costituita con sede in Legnano, un'Associazione denominata "CASA MADONNINA DEI CEDRI – APS" di seguito, in breve, "Associazione". A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'Associazione integra la propria denominazione con «Associazione di promozione sociale» o «APS».

L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

Art. 2

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, intende gestire case accoglienza per anziani autosufficienti, che siano in grado di fornire un sollievo temporaneo alle famiglie che si fanno abitualmente carico di un loro anziano.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

L'Associazione è nata ispirandosi ai principi di solidarietà cristiana nella tradizione caritativa della Chiesa Ambrosiana ed opera in diretta collaborazione con gli organi istituzionali della Fondazione "Caritas Ambrosiana" e con Caritas Ambrosiana stessa.

Art. 3

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- 1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5 comma 1 lett. a – D.Lgs. 117/17);
- 2) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5 comma 1 lett. c – D.Lgs. 117/17).

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nel presente articolo purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'Associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4

L'Associazione potrà stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Associazioni private ai sensi delle norme vigenti in materia e realizzare autonomamente le diverse forme di partecipazione, nel pieno rispetto delle proprie finalità statutarie.

Art. 5

- 1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a) Versamenti dei soci;
 - b) Beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
 - c) Fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - d) Erogazioni, donazioni e lasciti testamentari a favore dell'Associazione.
- 2) Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a) Quote associative e contributi dei soci;
 - b) Liberi contributi ed oblazioni di privati, da persone fisiche e giuridiche;
 - c) Contributi dello Stato, di Enti o istituzioni pubbliche;
 - d) Contributi di organismi internazionali;
 - e) Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) Ogni altro provento, anche da iniziative benefiche e sociali.

Art. 6

L'esercizio sociale e finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 7

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.

I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'organo di amministrazione.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'interessato, una volta ricevuta la comunicazione di rigetto, può entro sessanta giorni richiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla domanda non accolta.

Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto. Se il socio non ha raggiunto la maggiore età il voto è esercitato da un genitore o un tutore. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 8

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Organo di Amministrazione.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Organo di Amministrazione.

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Ciascun associato ha il dovere:

- a) di rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) di versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Organo di Amministrazione.

Art. 9

La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa. In particolare l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione.

La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 10

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di Amministrazione, che prende il nome di Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Vicepresidente del Consiglio Direttivo, se nominato;
- e) il Segretario
- f) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- g) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

Art. 11

Gli organi sociali hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Ogni incarico sarà eseguito nel pieno rispetto delle finalità associative ed in armonia con le direttive impartite dagli organi preposti e comunque con l'osservanza della massima riservatezza su notizie e fatti riguardanti le persone incontrate.

Art. 12

L'Assemblea è composta da tutti i soci. Ogni socio può rappresentare per delega non più di tre soci.

Ogni socio ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

È possibile intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per



corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 13

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno o quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci, mediante affissione di specifico avviso in bacheca presso la sede associativa almeno 15 giorni prima dell'adunanza. L'Assemblea si riunisce di norma presso la sede sociale, se del caso in altro luogo, sempre in territorio italiano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ed in caso di impedimento o assenza, dal Vicepresidente o da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

Art. 14

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la maggioranza dei soci regolarmente iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere dell'Assemblea sono valide se assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'art. 15 lettere f) e g).

Art. 15

L'Assemblea:

- 
- a) può approvare un regolamento interno che verrà elaborato a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) stabilisce le linee generali di azione dell'Associazione;
 - c) elegge il Consiglio Direttivo dopo averne determinato le modalità dell'elezione;
 - d) approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo ed il programma delle attività per l'anno successivo, proposti dal Consiglio Direttivo;
 - e) delibera sulle materie comunque sottoposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti;
 - f) modifica dello Statuto con la presenza di almeno i tre quarti dei soci regolarmente iscritti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione;
 - g) in caso di scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio sociale è necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci regolarmente iscritti, tanto in prima che in seconda convocazione;
 - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri e resta in carica tre anni.

Art. 17

Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza alcuna limitazione che non sia stabilita dalla Legge o dallo Statuto.

Art. 18

Tra le varie iniziative di propria competenza, il Consiglio Direttivo:

- a) Provvede all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- b) Delibera sull'ammissione a socio della persona che ha presentato domanda scritta;
- c) Elegge tra i propri membri a maggioranza semplice il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
- d) Determina l'ammontare della quota associativa annuale nonché i metodi ed i termini per il suo versamento;
- e) Predispone il progetto di bilancio consuntivo e di relazione dell'attività svolta dall'Associazione;
- f) Ratifica gli atti di ordinaria amministrazione, di propria competenza, assunti in via d'urgenza dal Presidente;
- g) Delibera l'adesione ad organismi e, in genere, sulle iniziative mirate all'attuazione dell'art. 3 dello Statuto;
- h) Assume ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente mediante affissione di specifico avviso in bacheca presso la sede associativa almeno 7 giorni prima dell'adunanza. L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Le sue decisioni sono valide se prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, da chi presiede la riunione.

Art. 21

Qualora venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio Direttivo, questi verrà sostituito mediante nuova nomina da parte dell'Assemblea ordinaria convocata entro 30 giorni dall'evento suddetto. Il nuovo Consigliere scadrà contemporaneamente con quelli eletti. Il Consiglio Direttivo decade di diritto e occorre convocare immediatamente l'Assemblea per nuove elezioni, qualora venga a mancare più della metà dei Consiglieri originariamente eletti.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo scaduto restano comunque in carica fino a che non siano stati eletti i loro successori.

I consiglieri possono essere riconfermati più volte.

Art. 22

Il Presidente dell'Associazione:

- a) ha la firma libera su tutti gli atti e rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- b) convoca e presiede l'Assemblea dei soci, convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- c) promuove lo sviluppo dell'Associazione e ne coordina le attività impartendo le necessarie direttive di carattere operativo ed organizzativo;
- d) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio;
- e) nell'ambito dell'ordinaria amministrazione può prendere, nei casi di urgenza e necessità, decisioni di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendole allo stesso per la ratifica alla sua prima riunione.

Art. 23



Il Vicepresidente sostituisce a pieno titolo il Presidente in caso di assenza o in caso di impedimento dello stesso e lo coadiuva in generale nell'attività di promozione e di organizzazione dell'Associazione.

Art. 24

Il Segretario dell'Associazione:

- a) cura la normale amministrazione e la tenuta dei relativi libri contabili, predispone altresì le bozze dei bilanci;
- b) esercita anche la funzione di tesoriere dell'Associazione;
- c) redige i verbali delle riunioni e tiene aggiornati gli altri libri sociali;
- d) assiste il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, specialmente per il buon funzionamento degli organi collegiali.

Art. 25

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 26

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);



- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste da un regolamento interno.

Art. 27

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

Art. 28

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 29

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Nelle more di costituzione del Registro unico resta in vigore la normativa prevista dal D.lgs. 460/97.

Art. 30

Il presente Statuto entra in vigore e diviene efficace a decorrere dal termine di cui all'art. 104 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.